



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.9.2010
COM(2010) 506 definitivo

2010/0259 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare**

(codificazione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto della normale procedura di adozione degli atti dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare³. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritta nel programma legislativo per [...].

⁴ Allegato I, parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, della direttiva 89/396/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo ☒ 114 ☒,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare⁶ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁷. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.



- (2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

⁷ V. allegato I, parte A.

↓ 89/396/CEE cons. 2

- (3) Gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno.
-

↓ 89/396/CEE cons. 3

- (4) L'indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.
-

↓ 89/396/CEE cons. 4 (adattato)

- (5) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁸, non prevede indicazioni relative all'identificazione delle partite.
-

↓ 89/396/CEE cons. 5 (adattato)

- (6) A livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce un obbligo generalizzato. ☒ L'Unione ☒ è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale.
-

↓ 89/396/CEE cons. 6 (adattato)

- (7) È pertanto opportuno ☒ prevedere ☒ le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla ☒ gestione ☒ di un sistema comune di identificazione delle partite.
-

↓ 89/396/CEE cons. 7

- (8) L'efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione. È tuttavia opportuno escludere taluni prodotti ed operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all'inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli.
-

↓ 91/238/CEE cons. 1 e 2

- (9) Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l'acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l'indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia per questi prodotti l'indicazione della partita deve figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple.
-

⁸ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

↓ 89/396/CEE cons. 8 (adattato)

- (10) La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non deve pertanto applicarsi a prodotti presentati alla rinfusa o a prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo.

↓ 89/396/CEE cons. 9

- (11) Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, spetta all'operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente.

↓ 89/396/CEE cons. 10

- (12) Tuttavia per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è essenziale che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale.

↓ 89/396/CEE cons. 11

- (13) Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso.

↓

- (14) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

↓ 89/396/CEE

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche.

Articolo 2

1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come prevista dall'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
 - i) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,
 - ii) avviati verso organizzazioni di produttori o
 - iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono confezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono confezionate ai fini della loro vendita immediata;
- c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²;

↓ 91/238/CEE art. 1

- d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L'indicazione che consente di identificare la partita deve figurare sulle confezioni multiple.

↓ 89/396/CEE (adattato)

Articolo 3

La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno dell'Unione.

↓ 89/396/CEE

Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura.

Articolo 4

Quando le derrate alimentari sono confezionate, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio confezionato o su un'etichetta che ad esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono confezionate, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5

Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano nell'etichettatura, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 6

↓ 89/396/CEE (adattato)

La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche ☒ dell'Unione ☒.

La Commissione pubblica ed aggiorna l'elenco delle disposizioni in questione.

↓

Articolo 7

La direttiva 89/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente



ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 7)

Direttiva 89/396/CEE del Consiglio	(GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21)
Direttiva 91/238/CEE del Consiglio	(GU L 107 del 27.4.1991, pag. 50)
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio	(GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 7)

Direttiva	Termine di attuazione
89/396/CEE	20 giugno 1990 ^(*)
91/238/CEE	—
92/11/CEE	—

(*) Ai sensi dell'articolo 7, primo comma della direttiva 89/396/CEE, come modificata dalla direttiva 92/11/CEE:

“Gli Stati Membri, dove necessario, modificano le proprie leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative in modo da:

- consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 20 giugno 1990,
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/396/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articoli da 3 a 6	Articoli da 3 a 6
Articolo 7	—
—	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
—	Allegato I
—	Allegato II